

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.30.02.13
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSOMARE



Roma, 22 Settembre 2014

NOR14293
SM

Oggetto: Decreto Investimenti. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e circolare esplicativa del Ministero dei Trasporti.

Facciamo seguito alla nota informativa Confrtrasporto NOR14249 del 14 Luglio u.s, per informarvi che sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 Settembre u.s è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 Luglio 2014, intitolato "*modalità operative di erogazione dei contributi finanziari a favore dell'ammodernamento delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto finalizzato alla tutela ambientale*" (cd. contributi agli investimenti 2014). Contestualmente, il Ministero dei Trasporti ha trasmesso la circolare del 22 Settembre, esplicativa della misura.

Pertanto, le imprese di autotrasporto merci interessate sono ora in condizione di richiedere questi contributi (che ammontano a complessivi 15.000.000 €), **per le acquisizioni avviate dal 19 Settembre u.s** (data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale) **e fino al 30 Novembre p.v**, salvo che i fondi disponibili non terminino prima di questa scadenza; in tal caso, così come avvenuto lo scorso anno per gli investimenti 2013, il Ministero dei Trasporti comunicherà l'esaurimento dei fondi con avviso pubblicato sul proprio sito internet, e non prenderà in esame le istanze trasmesse dopo questo evento o, comunque, a risorse esaurite (art.1, comma 5 del decreto).

Il beneficio è stato già descritto nella circolare Confrtrasporto citata all'inizio, che tuttavia riportiamo di seguito con alcune integrazioni dovute alla circolare ministeriale del 22 Settembre.

BENI AGEVOLABILI (art.1)

I beni ammessi al contributo, sono i seguenti:

- a) **acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 ton, a trazione alternativa a gas naturale o biometano;**
- b) **acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 ton, a trazione alternativa a gas naturale o biometano;**
- c) **acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.**

Questi beni non possono essere alienati e, fino al 31 Dicembre 2017, devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo (art.1, comma 2).

AVVIO E COMPLETAMENTO DELL'INVESTIMENTO (ART.2)

L'incentivo spetta per le acquisizioni effettuate a partire dal **19 Settembre 2014** mentre, come vedremo meglio più avanti, **la conclusione dell'investimento deve avvenire entro il 31 Maggio 2015**. Questa data è tuttavia prorogata al 30 Novembre 2015 per gli investimenti in veicoli ecologici di cui alle lettere a), b), art. 1 del decreto, quando si tratti di mezzi non omologati alla data del 19 Settembre u.s.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO (ART.2).

- Per gli investimenti della lettera a) – veicoli ecologici nuovi a gas naturale o biometano di massa pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton) -, il contributo è pari a **2.400 €** (che corrisponde al 40% del valore del sovracosto rispetto ai veicoli con alimentazione diesel).
- Per gli investimenti della lettera b) - veicoli ecologici nuovi a gas naturale o biometano, di massa non inferiore alle 16 ton - , il contributo ammonta a **9.200 €** (40% del valore del sovracosto rispetto ai veicoli con alimentazione diesel).
- Per gli investimenti della lettera c) – semirimorchi nuovi per il combinato ferroviario e marittimo - il contributo ammonta al **20% del costo di acquisizione (IVA esclusa)**, con tetto massimo pari a 4.500 €. **L'importo del contributo sale al 25% del costo** – tetto massimo di 6000 €- quando ricorra **almeno una** delle fattispecie seguenti:
 - o il nuovo mezzo è dotato di pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0 kg/g (classe di efficienza energetica da A ad E di rolling resistance), dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS);
 - o contestualmente all'acquisizione vi sia la radiazione di un rimorchio o o semirimorchio con più di 10 anni di età. La radiazione (o la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a richiederla), deve essere di data successiva al 19 Settembre u.s. In merito alla contestualità dell'operazione, il par.6 della circolare la considera tale quando le procedure di radiazione si collochino tra la data del titolo di acquisto (che non deve essere anteriore al 19 Settembre) e quella di immatricolazione del nuovo semirimorchio; inoltre, il par 5.1 della circolare (ultimo periodo) afferma che la contestualità può anche riferirsi alla data di effettiva acquisizione del semirimorchio, intendendosi per tale quella di consegna del nuovo mezzo che, pertanto, si configura come il momento oltre il quale non vi è più contestualità dell'operazione.

Per tutti gli investimenti di cui sopra,

- l'art. 2, comma 5 del decreto prevede una maggiorazione del 10% (**previa richiesta degli interessati nella domanda di ammissione, barrando l'apposita casella**), per le piccole e medie imprese secondo la definizione europea di riferimento. In questo caso, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva attestante il numero di dipendenti occupati ed il volume del fatturato.
- Non rilevano i veicoli acquistati ed immatricolati all'estero anche se, successivamente, vengano reimmatricolati in Italia a Km 0 (art.2, comma 6);
- l'importo massimo ammissibile per singola impresa, non può superare i 500.000 € (art. 2, comma 7).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI (ART.3)

Il contributo può essere richiesto dalle imprese di autotrasporto merci di qualsiasi dimensione, attive in Italia ed **in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (articoli 2 e 3, comma 1).** La circolare del Ministero, al par.2, ha chiarito che il requisito dell'iscrizione al REN non è richiesto per le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva inferiore alle 1,5 ton, visto che non risultano iscritte al suddetto Registro; per esse è quindi sufficiente l'iscrizione all'Albo.

Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o ad una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo (art.3, comma 2).

L'istanza va redatta esclusivamente sui modelli allegati al testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (disponibili ai link riportati al termine di questa circolare) o, in alternativa, su quello in formato WORD diffuso dal Ministero sul proprio sito internet.

Entro il 30 Novembre 2014, le istanze dovranno essere spedite tramite raccomandata a/r oppure consegnate a mano al seguente indirizzo:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

L'art. 3, comma 4 del decreto specifica che alla domanda, a pena di inammissibilità, occorre allegare la copia del contratto di acquisizione dei beni agevolabili da cui risulti anche il prezzo pattuito. A questo proposito, appare importante il chiarimento contenuto nella circolare ministeriale (al paragrafo 3, lett.a), **secondo il quale l'incentivo può essere chiesto anche in presenza di un semplice ordinativo di acquisto**, purché si tratti di un atto impegnativo per il compratore ed il venditore da cui deve risultare, in modo chiaro ed univoco, l'importo del prezzo pattuito con l'indicazione della parte di esso dovuto a fini fiscali. Si tratta, quindi, di un preventivo di spesa che, peraltro, non determina in capo all'acquirente nessun legittimo affidamento sull'ammontare del contributo che, per quanto concerne le acquisizioni dei semirimorchi, verrà commisurato ai costi effettivamente rendicontati e documentati.

COMPLETAMENTO DELL'INVESTIMENTO.

I commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto stabiliscono che **a pena di esclusione dal beneficio, l'investimento deve essere completato entro il 31 Maggio 2015** (con differimento al 30.11.2015 per i veicoli non omologati alla data del 19 Settembre u.s), mediante:

- l'invio al Ministero delle fatture comprovanti la spesa sostenuta e di ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli investimenti, **inclusa la dichiarazione di conformità del costruttore, circa la compatibilità delle caratteristiche tecniche del veicolo acquistato con quelle richieste dal decreto.** A proposito di questa dichiarazione, evidenziamo che il paragrafo 4 della circolare ministeriale precisa che per gli investimenti in semirimorchi per il combinato ferroviario o marittimo, essa deve espressamente attestarne la conformità alla normativa UIC 596-5 e/o IMO.
- la comunicazione della targa del mezzo per il quale è stato richiesto l'incentivo oppure, per quelli in attesa di immatricolazione, del numero di protocollo apposto dalla motorizzazione sulla domanda di immatricolazione (ferma restando, anche in questo caso, la successiva comunicazione al Ministero del rilascio della carta di circolazione con il numero di targa).

Inoltre, dall'esame del modello di domanda si evince che sempre entro la citata scadenza del 31 Maggio 2015 (o 30.11.2015), il richiedente deve fornire:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che l'impresa, nel biennio 2014 – 2015, **non ha già beneficiato o beneficia di contributi finanziari per acquisire veicoli con le stesse caratteristiche di quelli incentivabili con il decreto in esame.** Ciò si lega alla previsione dell'art. 5 del decreto che, peraltro, come opportunamente evidenziato al par. 8 della circolare del Ministero, **non riguarda i contributi agli investimenti richiesti per l'anno 2013, ai sensi del d.m. 118 del 21 Marzo, come modificato dal d.m 246 del 5 Luglio 2013.**

- Una dichiarazione di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione U.E;
- per gli investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto (semirimorchi per il combinato ferroviario o marittimo), qualora l'impresa intenda ottenere la maggiorazione del 5% (per un contributo totale del 25%), in alternativa:
 - una dichiarazione corredata da idonea documentazione, dimostrante la dotazione di pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0 Kg/g, dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS);
 - una dichiarazione che riporta il numero di targa, con la quale il demolitore si impegna a provvedere direttamente alla restituzione della targa ed alla cancellazione del veicolo dal P.R.A, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l'acquirente attesta l'avvenuta radiazione al P.R.A per rottamazione o per esportazione.

L'invio di quanto sopra al Ministero dei Trasporti (sempre all'indirizzo prima indicato) deve avvenire mediante raccomandata a/r o con consegna a mano, allegando anche una nota di trasmissione a firma del legale rappresentante dell'impresa (con fotocopia di un documento di identità in corso di validità), che faccia riferimento alla domanda proposta a suo tempo (par. 6.1 della circolare).

In merito al **contratto di leasing**, il par.6.2 della circolare ministeriale fornisce importanti precisazioni. Ai fini del completamento dell'investimento, colui che ha richiesto il beneficio (ed allegato alla domanda il relativo contratto) deve dimostrare entro il 30.5.2015 (o, a seconda dei casi, il 31.11.2015):

- l'avvenuta immatricolazione (o la presentazione dell'istanza all'UMC);
- la corrispondenza delle caratteristiche tecniche del veicolo con quanto previsto dal decreto;
- il pagamento integrale soltanto del primo canone previsto dal contratto di leasing, di solito di importo maggiore di quelli successivi, in considerazione della sua specifica funzione di tutela verso il rischio di insolvenza;
- l'avvenuta presa in consegna del bene attraverso il relativo verbale.

Sempre la circolare del Ministero, prevede che l'unica forma di leasing incentivabile è quello finanziario; l'agevolazione non spetta, invece, per la locazione operativa (o noleggio operativo), che si ha quando l'operazione non è diretta al fine ultimo di trasferire la proprietà del bene all'utilizzatore, prefiggendosi invece, più semplicemente, di metterlo a disposizione di quest'ultimo a fronte del pagamento di un canone comprensivo dei servizi di manutenzione.

ELENCO DELLE IMPRESE AMMESSE (art.4)

All'esame delle istanze delle imprese, spedite o consegnate a mano entro il 30 Novembre p.v, provvederà una Commissione istruttoria nominata dall'Amministrazione. Anche quest'anno, nel caso le risorse terminassero prima del 30 Novembre p.v sulla base degli importi richiesti nelle domande man mano pervenute, il Ministero ne darà comunicazione sul proprio sito internet e tutte le istanze spedite dopo tale avviso e, comunque, a risorse terminate, non saranno prese in esame. Peraltro, molto importante appare quanto riportato al paragrafo 3, lett. b) della circolare ministeriale, secondo il quale le istanze inviate dopo l'esaurimento delle risorse saranno esaminate (seguendo l'ordine di spedizione) qualora, al termine dell'istruttoria, ci fossero dei fondi nuovamente disponibili a seguito del rigetto di alcune domande.

Le imprese ammesse al beneficio saranno inserite in apposito elenco secondo l'ordine di spedizione della domanda (o di consegna a mano), e di ciò ne verranno informate. L'erogazione del contributo

rimane subordinata all'esito delle verifiche richieste dalla Legge in ordine all'assenza di situazioni debitorie con il fisco (cd verifica Equitalia), all'assenza di obblighi di restituzione di aiuti di Stato e, ricorrendone i presupposti, all'assenza di fenomeni di inquinamento mafioso (cd verifiche antimafia).

Il testo del decreto, quello dei suoi allegati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (la domanda e la dichiarazione sugli aiuti di Stato illegali eventualmente ricevuti in passato) e la circolare ministeriale del 22 Settembre, sono disponibili ai link sotto indicati. Al momento di divulgare la presente circolare, il Ministero non ha ancora pubblicato il testo in formato word della domanda, di cui ci riserviamo pertanto di fornire tempestiva comunicazione.

Cordiali saluti.